

**Sulla natura personale dei beni acquisiti  
con il prezzo del trasferimento o con lo scambio di beni personali**

di ANDREA MARIA GAROFALO

Il caso sottoposto alla Corte di cassazione è, nei suoi tratti essenziali, ben noto ai teorici e ai pratici. Lo si può riassumere in pochi tratti: tra due coniugi vige il regime di comunione legale; la moglie acquista la quota di un mezzo della casa in cui vivono; in sede di rogito il marito riconosce che il bene è acquistato dall'altro coniuge «quale bene personale» ai sensi dell'art. 179, comma 1°, lett. f), c.c.; successivamente, il marito stesso sostiene che in realtà il bene è entrato in comunione, giacché esso non era stato acquistato «con il prezzo del trasferimento o con lo scambio di beni personali».

In regime di comunione i beni acquistati dai coniugi, anche individualmente, divengono di proprietà comune, salvo che non si tratti di beni personali. Tra questi ultimi figurano i beni di uso strettamente personale, quelli destinati all'esercizio della professione e, infine, quelli acquistati mediante il prezzo del trasferimento o con lo scambio di beni personali (art. 179, comma 1, lett. c], d] e f], c.c.). Per questi ultimi il codice prevede che il coniuge acquirente debba anche dichiarare espressamente la provenienza della provvista. Per tutti i beni personali rientranti nelle categorie ricordate è stabilito che, ove si tratti di immobili e di mobili registrati, essi non divengano comuni solo se l'esclusione risulta dall'atto di acquisto, cui deve partecipare anche l'altro coniuge (art. 179, comma 2, c.c.).

Non è facile comprendere cosa accada laddove, nonostante la dichiarazione dell'acquirente e la partecipazione all'atto del suo coniuge, il bene non sia poi destinato all'esercizio della professione o non sia stato acquistato mediante il prezzo del trasferimento o lo scambio di beni personali.

Nei confronti del coniuge non acquirente, la soluzione a tale quesito si può trarre – secondo un recente orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 28 ottobre 2009, n. 22755) – dalla qualificazione dell'atto in cui si concreta la sua partecipazione al contratto come confessione o come atto privo di valore confessorio: nel primo caso esso è sufficiente a evitare la natura comune del bene e non potrà più essere sindacato o impugnato (salvi gli spazi in cui è ammissibile una revoca della confessione, in virtù del disposto dell'art. 2732 c.c.), mentre nella seconda ipotesi l'esclusione del bene dalla comunione postula la sussistenza di una situazione di fatto effettivamente corrispondente a quella dichiarata.

Nell'ottica della Suprema Corte la prima qualificazione si adatta ai casi di acquisto tramite il prezzo del trasferimento o lo scambio di beni personali, in relazione ai quali effettivamente l'altro coniuge riconosce la veridicità di fatti preesistenti e coevi di per sé sufficienti per il prodursi della fattispecie; non altrettanto avviene

nelle ipotesi di bene destinato all'esercizio della professione, con riferimento alle quali il coniuge non acquirente dichiara semplicemente l'esistenza di un intento (utilizzare il bene per certi fini) che non basta per escludere l'acquisto dalla comunione (essendovi necessità anche di un successivo corrispondente utilizzo).

La sentenza in commento si attiene all'orientamento delle Sezioni Unite, aggiungendovi una precisazione: anche nel caso di bene acquistato mediante il prezzo del trasferimento o lo scambio di beni personali la dichiarazione del coniuge non acquirente può, in concreto, essere priva di natura confessoria e, dunque, può essere superata mediante una prova contraria (non applicandosi, pertanto, il regime di cui all'art. 2732 c.c.).

Proprio questo è l'esito cui perviene l'arresto in commento, con riguardo alla fattispecie portata all'attenzione del Collegio.

La Cassazione valorizza, a tal riguardo, il testo del rogito notarile, a mente del quale il marito non riconosceva la natura personale della provvista utilizzata dalla moglie per l'acquisto, ma direttamente attribuiva natura personale al bene acquistato, così qualificando un effetto e non già dichiarando l'esistenza di un fatto (queste erano le parole del rogito: «la signora ... dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni, ma che il presente acquisto è escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179 c.c., lett. f), come ad ogni effetto conferma il coniuge signor ...»).

In altri termini: l'impossibilità di rinvenire nell'attestazione del coniuge una confessione, che di norma si palesa nel caso di beni destinati all'esercizio di una professione, secondo la Suprema Corte potrebbe riguardare anche l'ipotesi della lett. f) dell'art. 179, comma 1°, qualora l'intervento in atti del coniuge stesso non assuma concretamente le forme di una confessione. Lungi dall'ammettere un rifiuto del coacquisto (un atto negoziale volto a escludere volontariamente un bene dalla comunione), l'arresto parrebbe al contrario negare che la partecipazione del coniuge all'atto di acquisto di beni personali *ex art. 179, comma 1°, lett. f), c.c.*, costituisca necessariamente una confessione, dovendosi semmai verificare volta per volta il tenore della dichiarazione da questi resa.

Il risultato cui la Cassazione giunge lascia aperti alcuni dubbi.

Secondo la Corte, nel caso in questione il marito non intendeva attribuire natura personale al bene, né attestare i fatti che la comportavano, ma formulava una qualificazione giuridica. Tuttavia, si potrebbe ritenere che il marito, confermando l'esclusione dalla comunione legale ai sensi della lett. f) dell'art. 179, comma 1°, c.c. finisse in realtà per confessare fatti corrispondenti a quelli richiamati dalla disposizione. È ben noto che la confessione, pur distinguendosi dal riconoscimento di una situazione giuridica, può essere veicolata anche dalla dichiarazione che ha ad oggetto la stessa situazione giuridica, se quest'ultima per le sue modalità e per il suo oggetto appare in realtà esprimere il convincimento del confitente circa la sussistenza dei suoi fatti costitutivi.

Resterebbe, inoltre, da chiedersi se una dichiarazione priva di natura confessoria, relativa all'operatività del meccanismo disegnato dalla menzionata lett. f), sia tale da integrare quella "partecipazione" all'atto che il comma 2 dell'art. 179 c.c. richiede affinché il bene immobile o mobile registrato non rientri in comunione. Ammesso che la dichiarazione con cui una parte riconosce natura personale a un bene acquistato ai sensi della lett. f) citata investa necessariamente anche il fatto storico della provenienza dei mezzi per il suo acquisto, e ammesso che la partecipazione all'atto di cui al comma 2 dell'art. 179 c.c. configuri una necessaria adesione alla dichiarazione, si dovrebbe dedurre in effetti un'immane natura confessoria.

Tutti questi profili avrebbero quanto meno meritato maggiore attenzione nella parte motiva della sentenza.